

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL CONSORZIO REGIONALE
PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
(ex D.P.G.R. N° 115/2016 – L.R. N° 38/2001 e N° 24/2013)
c/o Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

L'anno duemiladiciotto, il giorno 23 del mese di LUGLIO, presso la sede del CORAP

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Rosaria Guzzo ha proceduto all'assunzione del seguente atto.

Decreto n. 68 del 23.07.2018.

“Oggetto: Adozione Variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.T. consortile per gli agglomerati industriali di Corigliano Schiavonea e Rossano - S. Irene”. – Deduzioni al parere del Comune di Corigliano-Rossano ed approvazione modifiche alla Variante adottata con Decreto n. 41 del 19/04/2018.

Premesso che:

- la Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38, ha introdotto il Nuovo Regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari, nonché il controllo e la vigilanza;
- l'art. 5, comma 1, della Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24, “Riordino Enti, Aziende Regionali, Fondazioni, Agenzie regionali, società, consorzi comunque denominati, con esclusione del Settore Sanità”, ha disposto l'accorpamento, senza liquidazione, degli enti consortili di cui alla L.R. 24 dicembre 2001, n. 38 in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CORAP;
- con il D.P.G.R. n. 112 del 15 giugno 2016 è stata nominata quale Commissario Straordinario dei cinque Consorzi, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della L.R. n. 24/2013, per l'espletamento delle funzioni indicate nelle vigenti L.R. n. 24/2013 e L.R. n. 38/2001, la dott.ssa Rosaria Guzzo;
- con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016 è stato formalmente istituito il CORAP, quale ente pubblico economico, sottoposto al controllo ed alla vigilanza della Regione Calabria, mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi provinciali regolamentati dalla Legge Regionale n. 38 del 31 dicembre 2001, con conseguente cambio della denominazione e, contestualmente, sono stati confermati in capo al Commissario Straordinario già nominato con D.P.G.R. n. 112 del 15 giugno 2016 tutti i poteri di ordinaria e straordinaria

- amministrazione nelle more della conclusione delle procedure successive all'accorpamento;
- a seguito del succitato decreto, si è provveduto all'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi regolamentati con legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38, con conseguente cambio della denominazione sociale in CORAP, oltre che stabilire che il medesimo ente succede per tutti i rapporti attivi e passivi ai cinque consorzi provinciali industriali calabresi.
 - ai sensi dell'art. 20 della L.R. n.38/2001:
 1. *il Consorzio, nell'ambito dei territori dei comuni consorziati svolge l'attività di cui all'articolo 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, quelle di cui all'articolo 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341 nonché quelle di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 26 del D.Lgs. n. 112/1998 e all'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, nel quadro della programmazione generale e di settore della Regione;*
 2. *gli strumenti urbanistici di cui all'articolo 51 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e relative varianti sono adottati dall'Assemblea del Consorzio, previo parere dei comuni consorziati, sono approvati dalla provincia con le modalità di cui al successivo terzo, comma ed hanno valenza di piani territoriali di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1150/1942.*
 3. *per la redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati e per l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 11, 11-bis e 11-ter della legge 19 luglio 1993, n. 237, all'articolo 11 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341 e successive modificazioni ed integrazioni, al comma 8 dell'art. 37-ter della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10.*

Premesso quanto sopra,

considerato che:

- alla luce degli insediamenti già avvenuti nelle aree degli agglomerati industriali di Corigliano Schiavonea e Rossano-S.Irene, al fine di ottimizzare e razionalizzare il consumo del suolo e l'utilizzo dei lotti, è necessario procedere ad una revisione e specificazione delle norme tecniche di attuazione, in virtù della necessità di semplificazione amministrativa dettata dall'avvenuto inserimento dell'agglomerato industriale di Schiavonea nella programmazione ZES della Regione Calabria e della definizione del Comune unico Rossano - Corigliano;
- che l'Ufficio Tecnico ha predisposto una revisione con precisazioni delle Norme Tecniche di attuazione rispetto a quelle adottate in data 25.06.2003 con provvedimento D.D.G. Regione Calabria n. 8791 ed in vigore ai sensi della L.R. n. 24/2013;
- che con Decreto n. 41 del 19/04/2018, questo Consorzio ha adottato la **“Variante parziale alle**

Norme Tecniche di Attuazione del P.R.T. consortile per gli agglomerati industriali di Corigliano Schiavonea e Rossano - S. Irene ”.

- che con nota Consortile del 02/05/2018 prot. n. 7195, la precitata Variante è stata inviata al Comune di Corigliano-Rossano per gli adempimenti di competenza;
- che il Commissario Prefettizio del Comune di Corigliano-Rossano, con propria Delibera n. 7 del 12/06/2018, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, ha espresso parere favorevole alla suddetta Variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione adottato con decreto n. 41/2018, con le seguenti prescrizioni:
 - *che vi sia presa atto del protocollo d'intesa sottoscritto in data 20.02.2006 tra il Comune di Corigliano Calabro e il Consorzio per lo Sviluppo Industriale (ASI);*
 - *che sia dettagliata la specificazione delle attività rispetto alla “Classificazione delle attività economiche ATECO 2007”;*
 - *che, per eventuali richieste di costruire in deroga, venga acquisito preliminarmente il parere del Comune di Corigliano-Rossano;*
 - *di modificare ulteriormente le norme tecniche di attuazione del piano ASI di località Sant'Irene escludendo la possibilità di realizzare attività industriali incompatibili con le previsioni urbanistiche/edilizie della zona Insiti del Comune di Corigliano-Rossano.*
- che le suddette osservazioni del Comune di Corigliano-Rossano sono meritevoli di accoglimento, in quanto compatibili con le prescrizioni già contenute nel PRT Consortile, costituendo quindi specificazioni agli indirizzi urbanistici e di sviluppo del territorio;
- che per quanto suddetto questo Consorzio ha provveduto a modificare il contenuto della “**Variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.T. Consortile per gli agglomerati industriali di Corigliano Schiavonea e Rossano - S. Irene**”, allegando alle stesse le prescrizioni dettate dal Commissario Prefettizio del Comune di Corigliano-Rossano, con propria Delibera n. 7 del 12/06/2018.

Visti:

- la L.R. 24/12/2001 n. 38;
- la L.R. 16/05/2013 n. 24;
- il DPGR n. 112/2016;
- il DPGR n. 115/2016;

DECRETA

- di adottare le Norme Tecniche d'Attuazione a parziale modifica di quelle già adottate con decreto n. 41 del 19/04/2018, in Variante a quelle approvate in data 25.06.2003 con provvedimento D.D.G. Regione Calabria n. 8791 ;

- di trasmettere la presente al Comune competente ed alla Provincia di Cosenza per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art.20 della L.R. n.38/2001;
- di dare mandato agli uffici per la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Rosaria Guzzo





COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
 Provincia di Cosenza

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
 ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

SETTORE PROPONENTE: PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

OGGETTO	ADOZIONE VARIANTE PARZIALE ALLE N.T.A. DEL P.R.T PER GLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DI CORIGLIANO - SCHIAVONEA E ROSSANO - S. IRENE - PARERE AI SENSI DELL'ART.20 DELLA L.R. N. 38/2001.
----------------	--

PARERI RESI AI DENSI DELL'ART.49 DEL D. LGS. N. 267/2000

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Arch. Giuseppe GRAZIANI	Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
--	---

DELIBERAZIONE VERBALIZZATA AL N° 7 DEL REGISTRO

IN DATA 12/06/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno **DODICI** del mese di **GIUGNO** alle ore **16,30**
 nella Sede Comunale di Palazzo Garopoli, il **Commissario Prefettizio**, Dott. Domenico Bagnato, nominato con decreto del Prefetto di Cosenza n. 23613 del 23/03/2018, delibera sull'argomento in oggetto **con i poteri del Consiglio Comunale**.

Partecipa il **Segretario Generale Dott. Nicola MIDDONNO** con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso che:

- con Decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria (D.D.G.R.C.) n. 8791 del 25/06/2003, la Regione Calabria - Dipartimento Urbanistica - ha approvato la Variante Generale al Piano Territoriale Consortile per l'Area di Sviluppo Industriale "Piana di Sibari - Valle Crati";

- con nota del 02.05.2018 prot. 7195 e registrata in data 04.05.2018 prot. uff. urb. 1387, il CORAP - Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive - ha inviato a questo Ente il Decreto n. 41 del 19.04.2018 avente ad oggetto "Adozione Variante parziale alle N.T.A. del P.R.T. consortile per gli agglomerati industriali di "Corigliano Schiavonea" e "Rossano - S. Irene", per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 38/2001;

- la variante proposta riguarda le Norme Tecniche d'Attuazione del piano per come di seguito specificato dove vengono riportate gli articoli nella versione originaria approvata e nella variante proposta:

1. Modifiche ad articoli delle precedenti N.T.A

NTA vigenti	NTA in variante
<u>Art. 3 - Attività insediabili</u>	
<p>All'interno degli agglomerati industriali possono essere insediate le attività produttive connesse all'industria, all'agricoltura, al commercio e ai servizi, rispondenti alle finalità dell' art. 5 della L. 5.10 .91 n° 317, di cui alle lettere D,E,F,G,H,I,K,N,O della classificazione delle attività economiche ISTAT. Eventuali limitazioni alle attività insediabili potranno essere sancite tramite la sottoscrizione di un apposito protocollo d'intesa tra il Consorzio ed il Comune interessato.</p> <p>Per quanto riguarda le attività connesse al commercio ed ai servizi l'insediamento è consentito solo per una superficie utile minima di 1000 mq</p>	<p>All'interno degli agglomerati industriali possono essere insediate le attività produttive connesse all'industria, all'agricoltura, al commercio e ai servizi, rispondenti alle finalità dell' art. 5 della L. 5.10 .91 n° 317, di cui alle lettere C,D,E,F,G,H,I,K,N,O della classificazione delle attività economiche ISTAT.</p> <p>Per quanto riguarda le attività connesse al commercio ed ai servizi l'insediamento è consentito solo per una superficie utile minima di 800 mq</p>

art. 12 - Zone ad insediamenti produttivi

<p>Sono le zone al cui interno è previsto l'insediamento di fabbricati connessi con l'esercizio di attività produttive comprese tra quelle previste al precedente art. 3, nonché la costruzione delle relative opere di urbanizzazione.</p> <p>La realizzazione delle suddette opere è subordinata alla presentazione al Consorzio, da parte dell'imprenditore che ha acquisito la disponibilità di uno o più lotti all'interno della zona, di un progetto sul quale il Consorzio medesimo esprime la sua approvazione. Successivamente, il medesimo progetto dovrà essere presentato al Comune di competenza per l'ottenimento del titolo edilizio.</p> <p>I parametri edilizi in base ai quali predisporre il progetto sono elencati di seguito:</p> <p>- Indice di copertura (IC):</p> <ul style="list-style-type: none">- 35% della superficie del lotto. <p>Per eventuali ampliamenti di opifici ricadenti su lotti interclusi, l'indice è elevato entro la misura massima del 40%. L'approvazione del progetto di ampliamento è subordinata alla accertata entrata in esercizio della attività</p>	<p>Sono le zone al cui interno è previsto l'insediamento di fabbricati connessi con l'esercizio di attività produttive comprese tra quelle previste al precedente art. 3, nonché la costruzione delle relative opere di urbanizzazione.</p> <p>La realizzazione delle suddette opere è subordinata alla presentazione al Consorzio, da parte dell'imprenditore che ha acquisito la disponibilità di uno o più lotti all'interno della zona, di un progetto sul quale il Consorzio medesimo esprime la sua approvazione. Successivamente, il medesimo progetto dovrà essere presentato al Comune di competenza per l'ottenimento del titolo edilizio.</p> <p>I parametri edilizi in base ai quali predisporre il progetto sono elencati di seguito:</p> <p>- Indice di copertura (IC):</p> <ul style="list-style-type: none">- 40% della superficie del lotto. <p>In caso di opifici esistenti ed in esercizio dell'attività produttiva da almeno due anni, sono consentiti ampliamenti entro il limite del 65% della loro superficie coperta, anche su area libera confinante purché di proprietà</p>
---	--

produttiva da almeno un anno e dalla documentata necessità dell'ampliamento.

Dal calcolo della superficie coperta sono escluse le strutture di pertinenza per eventuali impianti tecnologici, sino ad una superficie complessiva massima di mq. 100, nonché le pensiline di copertura per le aree di parcheggio.

AIA: Zone attuate

- Altezza massima (Hmax):

- Torri di produzione, silos, ciminiere, serbatoi, antenne e simili;
- nessuna limitazione
- Edifici: 16.00 m, con un massimo di tre piani. Deroghe a tale limite per costruzioni di particolari caratteristiche potranno essere consentite dal Consorzio con apposita delibera, sentito il parere del proprio Ufficio Tecnico.

- Aree di parcheggio:

- 5mq/addetto, comunque non inferiore a 10 posti macchina
- per altre attività 40 mq per 100 mq di superficie lorda di pavimento più 1 mq per ogni 10 mc di costruzione.

Fermo restando il rispetto di tale indice, il dimensionamento e la destinazione degli spazi di sosta e parcheggio dovrà essere fatta in relazione alle esigenze di movimentazione connesse all'attività produttiva che si va ad insediare, e dovrà essere evidenziata nel progetto di insediamento da presentare al Consorzio;

- Lotto minimo (Lm):

- -1000 mq

- Superficie a verde (SV):

- >15% della superficie del lotto per le attività industriali
- 40 mq per ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento per le altre attività

- Distacco dalla recinzione (Dr):

- 8,00 m per edifici di altezza fino a 8,00m
- pari alla Hmax per edifici di altezza superiore a 8.00 m

La recinzione del lotto deve essere collocata sul confine dello stesso. La recinzione deve avere altezza non superiore a 2.50 m., e comunque la parte in muratura chiusa non può avere altezza superiore a 1.00 m.

Lungo tutto il perimetro della recinzione va realizzata una fascia a verde delimitata da un cordolo di altezza non inferiore a 15.00 cm dal piano delle sistemazioni, entro cui provvedere ad apposita piantumazione di profondità non inferiore a 2.00 m. La superficie risultante dalla realizzazione di tale fascia può essere scomputata dalla prescritta

della stessa ditta, di qualsiasi destinazione, nel rispetto dei seguenti parametri edilizi:

- Ic (indice di copertura) non superiore al 50% dell'intera area di proprietà;
- Hf = 16,00 mt;
- Distanza dai confini di proprietà non inferiore a metri 6,00;
- Distanza dalle strade non inferiore a metri 10,00;

Dal calcolo della superficie coperta sono escluse le strutture di pertinenza per eventuali impianti tecnologici, sino ad una superficie complessiva massima di mq. 100, nonché le pensiline di copertura per le aree di parcheggio.

AIA: Zone attuate

- Altezza massima (Hmax):

- Torri di produzione, silos, ciminiere, serbatoi, antenne e simili;
- nessuna limitazione
- Edifici: 16.00 m, con un massimo di tre piani. Deroghe a tale limite per costruzioni di particolari caratteristiche potranno essere consentite dal Consorzio con apposita delibera, sentito il parere del proprio Ufficio Tecnico.

- Aree di parcheggio:

- 5mq/addetto, comunque non inferiore a 10 posti macchina
- per altre attività 40 mq per 100 mq di superficie lorda di pavimento più 1 mq per ogni 10 mc di costruzione.

Fermo restando il rispetto di tale indice, il dimensionamento e la destinazione degli spazi di sosta e parcheggio dovrà essere fatta in relazione alle esigenze di movimentazione connesse all'attività produttiva che si va ad insediare, e dovrà essere evidenziata nel progetto di insediamento da presentare al Consorzio;

- Lotto minimo (Lm):

- 1000 mq

- Superficie a verde (SV):

- >15% della superficie del lotto per le attività industriali
- 40 mq per ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento per le altre attività

- Distacco dalla recinzione (Dr):

- 8,00 m per edifici di altezza fino a 8,00m
- pari alla Hmax per edifici di altezza superiore a 8.00 m

La recinzione del lotto deve essere collocata sul confine dello stesso. La recinzione deve avere altezza non superiore a 2.50 m., e comunque la parte in muratura chiusa non può avere altezza superiore a 1.00 m.

Lungo tutto il perimetro della recinzione va realizzata una fascia a verde delimitata da un cordolo di altezza non inferiore a 15.00 cm dal piano delle sistemazioni, entro cui provvedere ad apposita piantumazione di profondità non inferiore a 2.00 m. La superficie risultante dalla realizzazione di tale fascia può essere scomputata dalla prescritta

produttiva da almeno un anno e dalla documentata necessità dell'ampliamento.

Dal calcolo della superficie coperta sono escluse le strutture di pertinenza per eventuali impianti tecnologici, sino ad una superficie complessiva massima di mq. 100, nonché le pensiline di copertura per le aree di parcheggio.

AIA: Zone attuate

- **Altezza massima (Hmax):**
 - Torri di produzione, silos, ciminiere, serbatoi, antenne e simili:
 - nessuna limitazione
 - Edifici: 16.00 m, con un massimo di tre piani. Deroghe a tale limite per costruzioni di particolari caratteristiche potranno essere consentite dal Consorzio con apposita delibera, sentito il parere del proprio Ufficio Tecnico.
- **Aree di parcheggio:**
 - 5mq/addetto, comunque non inferiore a 10 posti macchina
 - per altre attività 40 mq per 100 mq di superficie lorda di pavimento più 1 mq per ogni 10 mc di costruzione.

Fermo restando il rispetto di tale indice, il dimensionamento e la destinazione degli spazi di sosta e parcheggio dovrà essere fatta in relazione alle esigenze di movimentazione connesse all'attività produttiva che si va ad insediare, e dovrà essere evidenziata nel progetto di insediamento da presentare al Consorzio;

- **Lotto minimo (Lm):**
 - 1000 mq
- **Superficie a verde (SV):**
 - >15% della superficie del lotto per le attività industriali
 - 40 mq per ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento per le altre attività
- **Distacco dalla recinzione (Dr):**
 - 8,00 m per edifici di altezza fino a 8,00m
 - pari alla Hmax per edifici di altezza superiore a 8,00 m

La recinzione del lotto deve essere collocata sul confine dello stesso. La recinzione deve avere altezza non superiore a 2.50 m., e comunque la parte in muratura chiusa non può avere altezza superiore a 1.00 m.

Lungo tutto il perimetro della recinzione va realizzata una fascia a verde delimitata da un cordolo di altezza non inferiore a 15.00 cm dal piano delle sistemazioni, entro cui provvedere ad apposita piantumazione di profondità non inferiore a 2.00 m. La superficie risultante dalla realizzazione di tale fascia può essere scomputata dalla prescritta

della stessa ditta, di qualsiasi destinazione, nel rispetto dei seguenti parametri edilizi:

- Ic (indice di copertura) non superiore al 50% dell'intera area di proprietà;
- Hf = 16,00 mt;
- Distanza dai confini di proprietà non inferiore a metri 6,00;
- Distanza dalle strade non inferiore a metri 10,00;

Dal calcolo della superficie coperta sono escluse le strutture di pertinenza per eventuali impianti tecnologici, sino ad una superficie complessiva massima di mq. 100, nonché le pensiline di copertura per le aree di parcheggio.

AIA: Zone attuate

- **Altezza massima (Hmax):**
 - Torri di produzione, silos, ciminiere, serbatoi, antenne e simili:
 - nessuna limitazione
 - Edifici: 16.00 m, con un massimo di tre piani. Deroghe a tale limite per costruzioni di particolari caratteristiche potranno essere consentite dal Consorzio con apposita delibera, sentito il parere del proprio Ufficio Tecnico.
- **Aree di parcheggio:**
 - 5mq/addetto, comunque non inferiore a 10 posti macchina
 - per altre attività 40 mq per 100 mq di superficie lorda di pavimento più 1 mq per ogni 10 mc di costruzione.

Fermo restando il rispetto di tale indice, il dimensionamento e la destinazione degli spazi di sosta e parcheggio dovrà essere fatta in relazione alle esigenze di movimentazione connesse all'attività produttiva che si va ad insediare, e dovrà essere evidenziata nel progetto di insediamento da presentare al Consorzio;

- **Lotto minimo (Lm):**
 - 1000 mq
- **Superficie a verde (SV):**
 - >15% della superficie del lotto per le attività industriali
 - 40 mq per ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento per le altre attività
- **Distacco dalla recinzione (Dr):**
 - 8,00 m per edifici di altezza fino a 8,00m
 - pari alla Hmax per edifici di altezza superiore a 8,00 m

La recinzione del lotto deve essere collocata sul confine dello stesso. La recinzione deve avere altezza non superiore a 2.50 m., e comunque la parte in muratura chiusa non può avere altezza superiore a 1.00 m.

Lungo tutto il perimetro della recinzione va realizzata una fascia a verde delimitata da un cordolo di altezza non inferiore a 15.00 cm dal piano delle sistemazioni, entro cui provvedere ad apposita piantumazione di profondità non inferiore a 2.00 m. La superficie risultante dalla realizzazione di tale fascia può essere scomputata dalla prescritta

superficie a verde (Sv).

L'apposizione di insegne pubblicitarie con relative strutture di supporto deve essere preventivamente autorizzata dal Consorzio.

superficie a verde (Sv).

L'apposizione di insegne pubblicitarie con relative strutture di supporto deve essere preventivamente autorizzata dal Consorzio.

2. Inserimento nuovi articoli

Art.13 - Distanze dal limite dell'Agglomerato

In riferimento al D.D.G Regione Calabria n. 8791 del 25.06.2003 e al D.D.G. n.7897 del 26 giugno 2006, posto che le NTA allegate al PRG delle città interessate prescrive la non edificabilità entro 20 metri dal confine delle zone omogenee, ne deriva che, al fine di dare esecuzione alla prescrizione regionale, questo Ente, in caso di edificazione sui lotti disposti lungo il perimetro del PRT, imporrà una fascia di rispetto a verde di 30 metri esterna al precitato perimetro e/o al perimetro del lotto interessato qualora lo stesso lotto ricada anche in parte al di fuori del confine di Piano.

Art.14 - Lottizzazione

Fermo restando le disposizioni contenute nelle presenti NTA, la suddivisione in lotti prevista all'interno delle diverse zone di Piano, è puramente indicativa e non costituisce vincolo per l'attuazione del Piano stesso nonché per la individuazione delle aree da destinare alle attinenti attività. L'individuazione dei lotti verrà quindi eseguita nell'ambito delle attività istituzionali del Consorzio purché questa non comporti modifiche alla destinazione ed alla delimitazione di "Zona" non costituendo variante allo strumento urbanistico.

Art. 15 Deroghe

Deroghe all'applicazione di quanto previsto nella presente NTA possono essere effettuate, qualora sia necessario, anche per soddisfare l'esigenza delle iniziative imprenditoriali.

Nell'evenienza di istanze in deroga a quanto previsto dalle presenti NTA, il Direttore Generale, o facenti funzione, su proposta del Dirigente Responsabile d'Area/settore competente può, con proprio atto, approvare l'insediamento o il progetto presentato dalle ditte insediate o insedianti

3. Rettifica rimando tra articoli

All'art. 11 delle precedenti NTA era indicato, erroneamente, un rimando ad inesistente art.13, anziché all'art.12. Nel disposto delle nuove NTA il rimando è stato rettificato.

Rilevato che le modifiche proposte all'art.3, in particolar modo la soppressione dell'ex secondo comma (delle NTA vigenti), contrasta con quanto sancito con *Protocollo d'Intesa* sottoscritto in data 20/02/2006 tra il Comune di Corigliano Calabro ed il Consorzio per lo sviluppo industriale (ASI) all'epoca soggetti attivi, con il quale era «... stabilito l'elenco delle attività produttive da escludere dall'insediamento nell'agglomerato di Schiavonea» «... a causa della estrema vicinanza alla zona costiera di rilevante interesse ambientale e turistico», ed anzi preclude eventuali limitazioni richieste dal Territorio;

Ritenuto

- necessario la "Presa d'atto", nell'approvazione delle modifiche alle NTA, del citato *Protocollo d'Intesa*;
- opportuno, in riferimento alle modifiche di cui al primo comma sulle attività produttive insediabili (inserita la "lettera C"), che sia dettagliata la specificazione rispetto alla "Classificazione delle attività economiche - ATECO 2007" oggi vigente (la tabella di corrispondenza tra le sezioni ATECO 2002 e ATECO 2007 evidenzia una diversa serie di attività insediabili);
- necessario, in riferimento alle *Deroghe* introdotte dall'art.15 delle NTA, atteso quanto disposto dall'art.20 della LR n.38/2001 («gli strumenti urbanistici di cui all'articolo 51 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e relative varianti sono adottati dall'Assemblea del Consorzio, previo parere dei comuni consorziati»), che venga acquisito il parere del Comune preliminarmente all'approvazione in deroga;

Considerato che:

- la modifica alle norme del Piano è stata giustificata dal Consorzio con la finalità di ottimizzare e razionalizzare il consumo del suolo e l'utilizzo dei lotti, alla luce degli insediamenti già avvenuti nelle aree degli agglomerati industriali di "Corigliano Schiavonea" e "Rossano - S.Irene", in virtù della necessaria semplificazione amministrativa dettata dall'avvenuto inserimento dell'agglomerato industriale di Schiavonea nella programmazione ZES della Regione Calabria e della definizione del Comune unico Corigliano-Rossano;
- il Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, deve esprimere parere, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 38/2001 sulla variante parziale alle N.T.A. del P.R.T. ;
- con legge regionale n. 2/2018 è stato istituito il nuovo comune Corigliano-Rossano;

-a seguito della fusione dei due Comuni di Corigliano e Rossano nel comune unico, la zona di Insiti, posta nelle vicinanze all'area Industriale di Sant'Irene, costituisce area strategica per lo sviluppo urbanistico/edilizio del nuovo comune anche perché in tale zona è già prevista la realizzazione del nuovo ospedale;

-la possibilità di realizzare qualsiasi attività industriale, all'interno dell'area ASI di Sant'Irene, che possa essere incompatibile con le previsioni di sviluppo futuro della zona;

Vista la relazione istruttoria dell'Ufficio con annesso parere di regolarità tecnica;

Ritenuto:

-di condividere la variante proposta per le motivazioni riportate nel provvedimento del CORAP;

-che a norma dell'art. 20 della legge regionale 24 dicembre 2001, n° 38, i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale sono adottati dall'assemblea del Consorzio, previo parere dei Comuni Consorziati, successivamente approvati dalla Provincia ed hanno valenza di piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 5 della legge n. 1150/42;

-inoltre, di richiedere al CORAP di apportare la seguente ulteriore modifica alle N.T.A. del piano ASI di Sant'Irene: *"è esclusa nel piano ASI di località Sant'Irene la realizzazione di attività industriali che possano essere incompatibili con la struttura sanitaria in costruzione "Ospedale Unico" e con lo sviluppo urbanistico/edilizio previsto e/o da prevedere nella zona di Insiti"*

Visti:

-il Decreto n. 41 del 19.04.2018 e le N.T.A. allegate;

-le Leggi Regionali n. 19/2001- 38/2001- 24/2013;

-la legge n. 1150/42;

-il D. Lvo n. 267/2000;

-il D.P.R. n. 380/2001;

DELIBERA

1) di esprimere parere favorevole alla variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale Territoriale adottato dal CORAP con decreto n. 41/2018 con le seguenti prescrizioni:

- che vi sia presa atto del protocollo d'intesa sottoscritto in data 20.02.2006 tra il Comune di Corigliano Calabro e il Consorzio per lo Sviluppo Industriale (ASI);

- che sia dettagliata la specificazione delle attività rispetto alla *"Classificazione delle attività economiche - ATECO 2007"*;

- che, per eventuali richieste di permessi di costruire in deroga, venga acquisito preliminarmente il parere del Comune di Corigliano-Rossano;

2) di modificare ulteriormente le norme tecniche di attuazione del piano ASI di località Sant'Irene escludendo la possibilità di realizzare attività industriali incompatibili con le previsioni urbanistiche/edilizie della zona Insiti del Comune di Corigliano-Rossano;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;

4) di trasmettere copia della presente al CORAP ed alla Provincia di Cosenza per gli adempimenti di competenza;

5) di dare mandato agli uffici per la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.